Sent. n. 38/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9092/C del registro di Segreteria, proposto dal dott. XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatello Genovese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A;

contro il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

per l'ottemperanza della sentenza n. 48/2023/C del 23/5/2023 di questa Sezione giurisdizionale, passata in giudicato.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 7 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Donatello Genovese, per il ricorrente, e l'avv. Antonio Salvia, su delega dell'avv. Vito Dinoia, per l'INPS; nessuno è presente per il Ministero dell'Interno;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18/11/2024 l'odierno ricorrente, dopo aver premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Interno dal 1971 al 1985, con qualifica di Commissario di P.S. nella Polizia di Stato, e dal 1985 al 31.1.2010, con qualifica di Viceprefetto nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, e di essere in quiescenza dall'1/2/2010, rappresentava:

- che, a seguito di dispnea, tachicardia e forte dimagrimento, nel marzo 2022 veniva sottoposto ad una TAC presso l'ASP di Potenza e, successivamente al ricovero presso l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma, gli veniva accertata «*…la malattia di mesotelioma pleurico maligno di alto grado, bifasico (80% a cellule epitelioide e 20% a cellule fusate*»;

- che «*Poiché la malattia di che trattasi, nella stragrande maggioranza dei casi (90%), viene contratta a causa dell'esposizione all'amianto ed ha un lunghissimo tempo di latenza (anche 30-40 anni), nei mesi successivi il ricorrente apprendeva, accedendo agli atti depositati presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che i locali adibiti ad uffici decentrati della Prefettura di Potenza, siti in Potenza, alla Via della Chimica n. 9, presso i quali aveva lavorato, nel periodo dal 1992 al 2004, in qualità di Dirigente degli Uffici Patenti, Depenalizzazioni ed Invalidi Civili, erano stati oggetto, negli anni 2017 e 2019, di interventi di bonifica dell'amianto ivi presente, in quanto la copertura dell'immobile era stata realizzata con Eternit*»;

- che, «*…con istanza inoltrata via PEC il 22-9-2022 al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura - UTG di Potenza, chiedeva che venisse "attivato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia (mesotelioma pleurico), ai fini del riconoscimento del diritto all'equo*

indennizzo e alla pensione privilegiata ordinaria, ai sensi del D.P.R. 29-10-2001 n. 461, trattandosi di fatti antecedenti all'anno 2011, nonché del diritto alle provvidenze previste per le vittime del dovere e per i soggetti equiparati dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 23-12-2005 n. 266 e dal D.P.R. 7-7-2006 n. 243, nonché, in ogni caso, ai fini del risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale) subiti e subendi"»;

- che, con nota prot. n. 0062616 del 06/10/2022, l'Ufficio IV della Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, nel rappresentare l'intervenuta abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ad opera dell'art. 6 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), e nel richiamare i limiti temporali per l'indennizzabilità della menomazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/2001, comunicava che la predetta istanza non poteva trovare accoglimento;

- che le controdeduzioni presentate dal difensore con nota del 7/10/2022, rettificata con nota in pari data, trovavano esito nella nota prot. n. 0064722 del 14/10/2022 con cui l'amministrazione confermava che non poteva dar corso all'istanza stante il superamento del termine massimo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, chiarendo i limiti per l'asserita instaurabilità d'ufficio del procedimento;

- che, con nota del 19/10/2022 il difensore invitava, per le ragioni ivi esposte, l'amministrazione a riesaminare le proprie determinazioni e a dare impulso al procedimento di riconoscimento della causa di servizio, ma nessuna risposta perveniva, se non una PEC in data 8/11/2022 di restituzione di documentazione;

- che con ricorso iscritto al n. 8933/C del registro di Segreteria di questa Sezione, il dr. XXX concludeva chiedendo che, dichiarate nulle e illegittime, o comunque annullate, le ivi indicate note provvedimento impugnate, si accertasse e dichiarasse che la patologia da cui è affetto dipende da causa di servizio e che ha diritto a pensione privilegiata ordinaria nella misura massima, prevista dalla Tabella A, prima categoria, del DPR 834/1981, a far data dal suo collocamento in quiescenza (01/02/2010), o dalla diversa data ritenuta di giustizia, condannando l'INPS alla relativa corresponsione, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria, e il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese e delle competenze difensive, maggiorate di IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;

- che con sentenza n. 48/2023/C del 23/5/2023, della quale veniva ritrascritta la parte in diritto, questa Corte, ritenuta l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'INPS, accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno, nei termini ivi indicati;

- che, notificata il 24/5/2023 al Ministero dell'Interno la sentenza che, non impugnata, passava in giudicato, con nota del 06/09/2023, trasmessa via PEC, il Dott. XXX diffidava il Ministero dell'Interno ad ottemperare alla sentenza, con l'avvertenza che, in mancanza, decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proposto giudizio di ottemperanza;

- che il Ministero era rimasto silente e non aveva avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Tanto premesso, l'odierno ricorrente, nell'evidenziare come non vi fosse alcun dubbio che l'amministrazione fosse tenuta a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 48/2023, nel ritenere sussistenti tutti i presupposti per l'emanazione

delle statuizioni di cui all'art. 218 c.g.c., chiedeva che questa Sezione ordinasse l'ottemperanza della predetta pronuncia, prescrivendo le relative modalità, dichiarasse inefficaci gli eventuali atti emessi in violazione o elusione della stessa, nominasse, ove dovesse occorrere, un commissario ad acta, e fissasse la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Con memoria del 20/1/2025 il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, depositava nota prot. n. 92728 del 20/11/2024 del Ministero dell'Interno dalla quale si evince che, come da allegata ricevuta, in data 19/11/2024 era stato completato l'inserimento nell'apposito portale dell'INPS delle istanze prodotte dal dr. XXX e della documentazione di rito richiesta, al fine degli accertamenti sanitari di competenza dell'istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2022 (conv. dalla L. n. 122/2022). L'amministrazione dell'Interno, pertanto, ritenendo di avere, per quanto di competenza, dato integrale esecuzione alla sentenza, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese vinte o compensate.

Con memoria del 31/1/2025 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste ritenendo che tale attività, peraltro svolta dall'amministrazione dell'Interno solo in data 19/11/2024, non potesse considerarsi satisfattiva del giudicato; il procedimento, infatti, «… *ad un anno e otto mesi dalla sentenza, non risulta essere stato ancora definito, atteso che il Ministero si è attivato tardivamente e che l'INPS non ha ancora esperito gli accertamenti di legge*».

Con memoria del 10/02/2025, l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia,

eccepiva «…*l'insussistenza di qualsivoglia legittimazione passiva dell'INPS, o comunque l'infondatezza dell'avversa domanda nei suoi confronti, atteso che, se mai vi siano le condizioni per esperire l'azione di ottemperanza, stando alla lettura della sentenza n. 48/2023/C l'unico soggetto passivamente legittimato o comunque tenuto a dare seguito alla stessa pronuncia era e resta il Ministero dell'Interno, non anche l'INPS*», come confermato dal fatto che «… *la diffida del 6 settembre 2023 è stata inoltrata solo al Ministero convenuto*». Con la predetta memoria si chiedeva di dichiarare l'inammissibilità o di rigettare le domande introduttive del giudizio, con vittoria di spese e di onorari.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14/04/2025, questo Giudice riteneva necessario acquisire dettagliate relazioni da parte: dell'Amministrazione dell'interno in ordine all'attuale stato del procedimento e agli atti di impulso dalla stessa posti in essere al fine di ottemperare alla predetta sentenza ed addivenire, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, all'adozione del provvedimento finale in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente; dell'INPS, in ordine allo stato degli accertamenti di competenza dello stesso Istituto ai sensi dell'articolo 45, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2022.

L'avvocatura, di Stato, conseguentemente: con nota del 12/5/2025 depositava Relazione del 9/5/2025 del Ministero dell'Interno che, ribadendo la compentenza dell'INPS ad effettuare tali accertamenti medici, evidenziava che, come previsto dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. 461/2001, il relativo procedimento ammnistrativo era stato avviato con l'invio a visita medica ricorrente, avvenuto in data 19/11/2024, e che in data 7/5/2025 si era sollecitato l'INPS ad un riscontro sui richiesti accertamenti medici; con note autorizzate del 9/6/2025 si riportava

alla memoria difensiva depositata e alla relazione sullo stato del procedimento, richiamando le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.

Con nota del 09/06/2025 l'avv. Dinoia, per l'INPS, provvedeva al deposito della «…*seguente documentazione ricevuta dall'ufficio medico competente: e-mail che illustra, in forza del messaggio n. 1834 del 2023 (pure allegato), la non sussistenza della competenza dell'INPS nell'effettuazione della visita medica nel caso di specie*». Con la predetta *e-mail* si affermava che nel sopra richiamato messaggio «… *è esplicitato chiaramente che, per quanto riguarda le Cause di Servizio, son diventate di competenza INPS soltanto le nuove domande relative al personale della Polizia Locale*».

Con nota del 12/06/2025 l'avvocato di parte ricorrente, richiamando l'art. 45 del D.L. 73/2022, conv. in L. 122/2022, le disposizioni rilevanti del D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2023 e l'art. 7, comma 25, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rappresentava tra l'altro come non possa revocarsi in dubbio «…*che l'INPS sia stato onerato di svolgere le funzioni delle soppresse commissioni di verifica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del personale civile delle amministrazioni statali*», peraltro evidenziando che ciò «…*non esonera il Ministero dell'Interno dall'obbligo di seguire le fasi ulteriori del procedimento*…», come confermato dalla giurisprudenza ivi citata.

Con nota del 19 giugno 2025 si provveva al deposito di *e-mail* in pari data «…*dell'ufficio medico INPS, che ribadisce la dubbia sussistenza della competenza dell'INPS nell'effettuazione della visita medica nel caso di specie*», purtuttavia evidenziando che «…*in detta e-mail è scritto che "…* ***questa CMV si rende comunque disponibile ad espletare il richiesto accertamento medico***

legale (ascrivibilità a categoria di compenso della infermità in esame) ai fini del diritto dell'interessato alla PPO, qualora venga stabilito all'esito dell'Udienza del 7 luglio 2025"» e restando «…*in attesa della conferma da parte del giudice adito circa la eseguibilità della visita medica da parte della CMV INPS all'esito della prossima udienza*».

In sede di odierna udienza il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e, ribadendo le gravi condizioni di salute in cui versa il proprio assistito ed evidenziando il protrarsi dell'inottemperanza della sentenza n. 48/2023/C, insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste. L'avv. Salvia, per delega dell'avv. Dinoia, confermava la disponibilità dell'INPS ad espletare il richiesto accertamento medico legale qualora stabilito dal Giudice adito.

DIRITTO

Con la sentenza n. 48/2023/C del 23/5/2023, di cui in questa sede si è chiesto l'ottemperanza, si è ritenuto «…*errato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto la domanda con cui l'odierno ricorrente ha chiesto che venisse attivato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suindicata patologia ai fini, che qui interessano, del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria*», evidenziando come l'Ufficio che aveva ricevuto la domanda avrebbe dovuto trasmetterla, unitamente alla documentazione, alla Commissione territorialmente competente per l'ulteriore corso del procedimento, e ciò, come evincesi dalla richiamata giurisprudenza, al fine di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso sul merito della spettanza o meno del bene della vita richiesto.

In via preliminare deve essere specificato che le domande di cui ai punti II e III

dell'originario ricorso, vertenti sull'accertamento del diritto a pensione del ricorrente e sulla conseguente condanna dell'INPS, non sono state ritenute ammissibili dalla suindicata sentenza, per i motivi ivi indicati, e quindi il soggetto effettivamente tenuto ad ottemperare alla stessa sentenza, nei termini sopra indicati, è il Ministero dell'Interno, effettivo destinatario della diffida. L'attività da porre in essere da parte dell'INPS deriva (come meglio *infra* specificato) dalla competenza (sopravvenuta a quella delle commissioni mediche di verifica MEF, oggi soppresse), allo stesso assegnata dalla vigente normativa, nel procedimento finalizzato all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, procedimento alla cui conclusione, nei termini sopra indicati, è tenuto il Ministero dell'Interno.

Quest'ultimo, dopo aver ricevuto in data 24/5/2023 la notifica della predetta sentenza e in data 6/9/2023 la notifica di apposita diffida ad ottemperare, in data 19/11/2024 ha provveduto a completare l'inserimento nel portale dell'INPS delle istanze prodotte dal dr. XXX e della documentazione richiesta, al fine degli accertamenti sanitari, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2022 (cfr. nota prot. n. 92728 del 20/11/2024 del Ministero dell'Interno).

Ad oggi non si è ancora provveduto ad effettuare la necessaria visita da parte dell'INPS, che ha erroneamente ritenuto di non essere competente nel caso di specie.

Nella *e-mail* del 19/06/2025 la CMV dell'INPS, infatti, ha sollevato dubbi in ordine alla propria competenza sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo del decreto MEF del 12/02/2004, che così recita: «*Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad*

ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario, i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori. Con gli stessi criteri si provvede alla valutazione delle istanze presentate dagli aventi causa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesime categorie».

Orbene, mancando nella provincia di Potenza le Commissioni mediche ospedaliere, sulla base di quanto disposto della predetta norma gli organi competenti ad effettuare la visita, anche per i dipendenti dell'amministrazione dell'interno non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, risultano essere le Commissioni mediche di verifica competenti per territorio e, in conseguenza della soppressione delle stesse, le CMV di verifica INPS.

L'articolo 45, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2022 (conv. dalla L. n. 122/2022), infatti, così ha disposto: «*Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto*

nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite».

Anche il messaggio n. 1834 del 18/05/2023 del Direttore generale dell'INPS, con riferimento all'avvenuta soppressione, a decorrere dal 1° giugno 2023, delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del MEF, e del trasferimento all'INPS delle funzioni dalle stesse svolte, non ha inteso limitare le sopravvenute competenze in materia di causa di servizio alle domande relative al personale della Polizia Locale, essendo state queste ricomprese nel complesso delle richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa diventate di competenza dell'Istituto previdenziale sulla base della suindicata normativa.

Si confronti anche l'art. 2 del DM 31/05/2023 del MEF con cui si è specificato che sono trasferite all'INPS le funzioni ivi espressamente indicate e ogni altra funzione svolta, sulla base di specifiche norme di legge, dalle soppresse commissioni mediche di verifica.

La competenza della CMV dell'INPS, peraltro, risulta viepiù confermata anche in considerazione del fatto che a quest'organo la domanda di accertamento medico è stata trasmessa da parte dell'amministrazione dell'interno, viste le facoltà di individuazione dell'organismo di accertamento medico riservate alla stessa amministrazione di appartenza del dipendente (cfr. art. 9 DPR 461/2001 e l'art. 4 del decreto MEF del 12/02/2004 sopra citato).

Si ordina, conseguentemente, l'ottemperanza della sentenza n. 48/2023/C del 23/5/2023 disponendo, per l'effetto, che la competente Commissione medica

dell'INPS provveda agli accertamenti (di cui alla domanda trasmessa telematicamente dal Ministero dell'Interno allo stesso Istituto previdenziale in data 19 novembre 2024) entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione, e provveda a trasmettere il relativo verbale al competente ufficio del Ministero dell'Interno entro quindici giorni dalla conclusiva visita.

Si nomina sin d'ora, in caso di mancato rispetto di tali termini, il commissario *ad acta* nella persona del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, con facoltà da parte di quest'ultimo di nominare delegati, per porre in essere tutti gli atti necessari per pervenire al necessario accertamento medico e trasmettere il relativo verbale al Ministero dell'Interno entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte del ricorrente del persistente inadempimento.

Il Ministero dell'Interno, poi, dovrà rigorosamente rispettare i termini previsti dagli artt. 7 ss. del DPR n. 461/2001, ai quali si rinvia, per l'emissione del provvedimento finale.

Dell'attività svolta dovrà darsi tempestiva comunicazione a questa Sezione Giurisdizionale.

Considerato il necessario intervento, nella sequenza procedimentale che precede l'emissione del provvedimento finale, di soggetti diversi dall'amministrazione dell'interno, si ritiene che non possano fissarsi somme di denaro a suo carico ai sensi dell'art. 218 c.g.c., comma 4, lett. d).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata,

definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; b) condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 500,00, oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 7 luglio 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO